

All. sub C)

FOGLIO CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1) – Il Fornitore si impegna a eseguire a regola d'arte i servizi di cui al presente atto alle condizioni di seguito riportate - che formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegate.

Art. 2) – Gli importi sono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale carico del fornitore aggiudicatario. L'I.V.A., invece, sarà a carico dell'Amministrazione.

Art. 3) – L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, tutte le varianti che riterrà necessarie e che non comportino una variazione del prezzo superiore al 20%.

Art. 4) – Il Fornitore si impegna a osservare tutte le disposizioni in materia di assunzione di personale e di regolamentazioni contrattuali, nonché quelle relative alla sicurezza. Deve provvedere, inoltre, a tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, specie per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le responsabilità civili verso terzi in caso di sinistro. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni infortuni od altro che dovessero accadere al fornitore ed al personale di questi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio affidato o che il fornitore o il suo personale dovessero causare a terzi. A tal proposito il fornitore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e di terzi ivi compresi eventuali volontari a copertura dei relativi rischi.

Art. 5) – I servizi dovranno essere conclusi entro i termini stabiliti nell'atto conclusivo della instauranda procedura di affidamento. A fronte di una richiesta motivata da parte del fornitore, il Comune di Padova si riserva inoltre la facoltà di concedere una dilazione del termine di scadenza stabilito fino ad un massimo di ulteriori n. 3 mesi. Il Comune di Padova si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Art. 6) – Il fornitore presenterà ai Servizi Sociali del Comune di Padova una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento. Il fornitore presenterà inoltre, per il pagamento, regolare fattura alla conclusione del servizio. La fattura verrà liquidata successivamente all'accertamento da parte del referente tecnico del progetto che i servizi sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Il pagamento è disposto, previo accertamento della regolarità contabile della fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico del Fornitore. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa affidataria ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

✓ _____ presso la Banca _____;

I soggetti delegati ad operare su tale conte sono:

- _____;

- _____;

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'Impresa affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. Ai fini della normativa richiamata, si precisa che il CIG (codice identificativo gara) è il seguente _____

Art. 7) – Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni del Comune il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione che varia a seconda della gravità dell'infrazione. Il Capo Settore Servizi Sociali, previa contestazione al fornitore, applica sanzioni da un minimo pari allo 0,3 per mille ad un max pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione alla gravità della mancanza per ogni giorno di ritardo e/o inadempimento nell'esecuzione delle varie attività comprese nel servizio. Alla contestazione della inadempienza il fornitore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal fornitore. L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'associazione nell'esecuzione del servizio.

Art.8) – La soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra il fornitore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. E' quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'eventuale contenzioso non esime la ditta dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà quindi ritenuta illegittima, salvo quanto previsto dall'art. 1460 c.c..

Art. 9) – Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 settembre 2015.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.

Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcon-

traenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011. L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Art. 10) – Il fornitore è consapevole che, qualora fosse accertato il difetto del possesso dei requisiti, dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dall'amministrazione appaltante con il riconoscimento del pagamento del corrispettivo pattuito in riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 11) - Resta a carico del fornitore il rispetto dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Padova recede dal presente contratto inoltre nel caso di violazione degli obblighi di condotta da parte dei collaboratori del Fornitore derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (Adottato con D.G.C. n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con D.G.C. n. 2014/0812 del 30/12/2014) consultabile al link: http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_17124_Allegato.pdf

Art. 11) - Il responsabile del procedimento è il Funzionario A.P. Settore Servizi Sociali Dott.ssa Vilma Michelotto.

Art. 12) - Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Regolamento comunale dei contratti, la Ditta è esonerata dal versamento della cauzione.